

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1977

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARCO MELONI, LATTUCA, ASCANI, CULOTTA, MARCO DI MAIO,  
QUARTAPELLE PROCOPIO, COMINELLI, NARDUOLO, VENTRI-  
CELLI, BONOMO, LODOLINI, GIUDITTA PINI, RACITI, ORFINI,  
GRIBAUDO, PORTA, COCCIA, CRIMÌ, BASSO**

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale

*Presentata il 21 gennaio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto di voto rappresenta l'esplicitazione attiva della sovranità che — secondo quanto sancito dall'articolo 1 della Costituzione — appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla stessa Carta costituzionale. Tuttavia il sistema italiano disciplinante le modalità di esercizio del suffragio non risulta pienamente funzionale all'espressione dei principi costituzionali, perché determina una sostanziale discriminazione tra gli elettori che, in virtù dell'articolo 48, hanno diritto a esercitare il diritto di voto secondo criteri di libertà, eguaglianza e segretezza.

Esistono infatti categorie di cittadini che vedono compromessa la propria ca-

pacità di partecipazione alla vita democratica del Paese in ragione di ostacoli di carattere fisico, logistico ed economico che impediscono l'esercizio di una funzione fondamentale nella dinamica di un ordinamento costituzionale.

Tra questi, rilevano in particolare gli studenti universitari fuori sede, che vengono oltremodo penalizzati nell'esercizio del diritto di voto in ragione della scarsa incisività ed efficacia degli sconti elettorali previsti sui mezzi di trasporto allo scopo di assicurare una agevole mobilità sul territorio nazionale e internazionale. Le agevolazioni previste falliscono l'obiettivo di rendere effettive le prerogative formalmente attestate dalla Costituzione,

perché vengono applicate sulle tariffe intere degli operatori ferroviari, marittimi e aerei e risultano perfino meno convenienti rispetto alle deduzioni ordinarie o ai viaggi *low cost* che, pur essendo più economici rispetto alla media dei costi, non sono comunque sostenibili per larghe fasce di popolazione. Peraltro, spesso le tornate elettorali corrispondono con periodi particolarmente intensi nella realtà universitaria, a causa della concentrazione di lezioni o appelli di esame che rendono necessaria la presenza in sede degli studenti.

Nell'ottica di un equo bilanciamento tra prerogative fondamentali quali il diritto allo studio e la libertà di partecipazione politica, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, l'ordinamento è tenuto a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'eguaglianza tra gli individui e, nel caso di specie, si rende doveroso predisporre gli strumenti necessari a consentire la partecipazione attiva al circuito democratico agli elettori che — per motivi di studio — si trovino nell'impossibilità di recarsi al seggio della circoscrizione di riferimento.

La presente proposta di legge risponde alle istanze presentate dagli studenti e confluite in petizioni formali in rete (tra tutte, si segnala l'iniziativa « Io voto fuori sede », reperibile al sito [www.iovotofuorisede.it](http://www.iovotofuorisede.it)), per porre fine alla penalizzazione subita da chi non può lasciare la propria sede universitaria per esercitare i diritti elettorali secondo il meccanismo ordinario.

In questa prospettiva, alla luce anche delle esperienze di diritto comparato (rilevano in particolare i casi di Gran Bretagna, Spagna, Germania e Stati Uniti), si prevedono strumenti di voto alternativi per chi — impegnato nelle sedi universitarie — non possa presentarsi al proprio seggio di riferimento.

In particolare, la presente proposta di legge introduce una procedura di voto anticipato riservata ai soli elettori che risultino studenti presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui

esercitano il loro diritto di voto. I cittadini in possesso dei requisiti di cui sopra, che intendano avvalersi della possibilità di voto anticipato, inviano una richiesta alla prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si intende votare, allegando il certificato elettorale e il certificato di iscrizione all'università. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che abbia presentato istanza si reca alla prefettura presso cui ha richiesto di poter votare ed esercita il diritto al suffragio secondo le modalità previste, inserendo la scheda contenente il voto in una busta chiusa che sarà controfirmata e timbrata dal funzionario competente. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni prefettura presso cui si siano svolte tali operazioni di voto, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, classifica per territorio le buste contenenti i voti e le invia alla prefettura di destinazione.

Ogni prefettura, ricevuti i plichi contenenti i voti anticipati, apre e procede all'assegnazione per ufficio di sezione di destinazione, accorpando le buste inserite in un piego recante la dicitura « Voto anticipato » al materiale che viene inviato ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria. All'avvio delle operazioni elettorali di seggio, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, apre — se presente — il piego contenente le schede votate anticipatamente e, una volta effettuate le verifiche previste, ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, a operazioni di votazione concluse.

Il sistema descritto è strumentale alla realizzazione dei principi costituzionali di libertà, eguaglianza e segretezza del voto e ripristina l'eguaglianza tra gli elettori, favorendo la partecipazione di tutti al circuito democratico.

Per questa ragione si auspica che la presente proposta di legge venga esaminata in tempi rapidi, e comunque nell'ambito del processo di esame delle proposte in materia di normativa elettorale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge è volta a favorire l'esercizio del diritto di voto degli studenti fuori sede, conformemente ai principi di eguaglianza, libertà e segretezza.

## ART. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero sulla scheda di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, per la procedura di voto anticipato »;

b) all'articolo 30, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero;

« 10-*bis*) sei schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, e sei buste di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera c) »;

c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« ART. 30-*bis*. — 1. Ogni prefettura — ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni, a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repub-

blica, *referendum* popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede di cui alla lettera *b*), in cui inserire ciascuna di tali schede;

*d*) predisporre un numero di moduli, pari a quello delle schede di cui alla lettera *b*), per l'attestazione del fatto che il votante ha espresso il voto presso l'ufficio della prefettura, personalmente, in segretezza e liberamente; tali moduli recano appositi spazi per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

*e*) predisporre un numero di buste pari a quello delle schede di cui alla lettera *b*), recanti appositi spazi per l'indicazione del nome e cognome, del comune di residenza del votante, della sezione elettorale di cui è assegnato il votante stesso ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché della prefettura competente per la relativa circoscrizione elettorale; tali buste sono munite di appositi sigilli antimanomissione;

*f*) stampare un prospetto delle liste elettorali di tutte le circoscrizioni d'Italia, da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo »;

*d*) all'articolo 31:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto in ordine alle schede per l'espressione del voto anticipato dal comma 1-*bis* del presente articolo »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti sono bianche a riempimento e presentano:

*a*) la dicitura "scheda per il voto anticipato";

*b*) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista ovvero del suo numero

progressivo e, ove consentito, del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove consentito ».

### ART. 3.

1. Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ordinaria e della votazione anticipata ».

2. Nel titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, prima dell'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

« ART. 41-*bis*. — 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.

2. Possono fare richiesta di accesso alla procedura di voto anticipato i soli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino studenti presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui eserciterebbero il loro diritto di voto secondo la procedura odierna.

3. La procedura di voto anticipato si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle consultazioni referendarie e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

ART. 41-*ter*. — 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato di cui all'articolo 41-*bis*, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia in cui intende votare con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste

italiane Spa, allegando il certificato elettorale e il certificato di iscrizione all'università, ovvero con equivalenti modalità di comunicazione elettronica certificata.

ART. 41-*quater*. — 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data delle votazioni, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla prefettura — ufficio territoriale del Governo presso cui ha richiesto di poter votare e:

a) riceve la scheda e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-*bis*;

b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa, e, ove consentito, quello del candidato prescelto, nonché, ove consentito, esprimendo una o più preferenze; quindi inserisce la scheda votata dentro la busta;

c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio, dal quale riceve il modulo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-*bis*, lo compila e lo sottoscrive;

d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo;

e) il funzionario inserisce la busta e il modulo di accompagnamento nell'ulteriore busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-*bis* e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e con l'indicazione della prefettura — ufficio territoriale del Governo competente per quella sezione, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

ART. 41-*quinquies*. — 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni prefettura — ufficio territoriale del Governo presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per prefettura — ufficio territoriale del Governo di destinazione le buste di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 41-*quater*, a inserirle in appositi plichi e inviarle alla prefetture di destinazione con spedizione raccomandata, allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

ART. 41-*sexies*. — 1. Ogni prefettura — ufficio territoriale del Governo, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-*quinquies*, apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 41-*quater*. Provvede quindi a inserirle in una busta recante la dicitura "Voto anticipato" e ad accorparle al materiale di ogni sezione, che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

2. Qualora uno o più plichi contenenti schede votate anticipatamente pervengano alla prefettura — ufficio territoriale del Governo dopo il termine di cui al comma 1 dell'articolo 41-*quinquies*, si procede alla loro distruzione senza aprire le buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale a fini di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine, nell'ottica di un miglioramento delle procedure di voto anticipato ».

#### ART. 4.

1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti:

« Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico di cui all'ar-

ticolo 41-*quinquies* contenente una sola scheda di voto anticipato, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del presidente e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate.

Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, il presidente:

a) apre, se presente, il plico della prefettura — ufficio territoriale del Governo contenente le schede votate anticipatamente;

b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna e presente nei registri elettorali;

c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;

d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;

e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che siano scrutinate con le altre, a operazioni di votazione concluse.

Se qualcuna delle verifiche di cui al nono comma non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato attribuibili a uno stesso votante, il presidente annulla le schede e non ne dà menzione sul registro; qualora il votante si presenti al seggio, egli può esprimere il proprio voto con le modalità ordinarie ».

#### ART. 5.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il presidente, gli scrutatori e il se-



gretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-*bis*) »;

b) all'articolo 55, primo comma, le parole: « né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto » sono soppresse;

c) all'articolo 67, primo comma, numero 3), dopo le parole: « o la firma dello scrutatore » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis* »;

d) all'articolo 68, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Il presidente provvede a timbrare e firmare ogni scheda di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, scrutinata »;

e) all'articolo 70:

1) al primo comma, le parole: « Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62 » sono sostituite dalle seguenti: « Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 58, 59 e 62 »;

2) al secondo comma, le parole: « che non siano quelle prescritte dall'articolo 31 » sono sostituite dalle seguenti: « che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-*bis* e 31 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0015970\*